

Nota n°: 8/2025

Oggetto: Obbligo PEC per gli amministratori di imprese

Sommario: Con la pubblicazione del DL n. 159/2025, c.d. "Decreto Sicurezza Lavoro" sulla G.U. del 31.10.2025, n. 254, sono state apportate significative modifiche alla disciplina introdotta dalla L. n. 207/2024, che ha esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Viene previsto che la comunicazione al Registro Imprese per le società già costituite deve avvenire entro il prossimo 31.12.2025.

Contenuto: _____

Nell'ambito del provvedimento in esame è stato disposto che l'obbligo di dotarsi una PEC da comunicare al Registro Imprese interessa l'**Amministratore unico e/o i consiglieri delegati**, o in mancanza, il **Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Inoltre, superando le precedenti indicazioni provenienti da Unioncamere, il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società.

La comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà essere effettuata anche nel caso di nuova nomina / rinnovo (contestualmente a tale istanza).

In base alla nuova formulazione sono escluse dall'applicazione della disposizione tutte le società di persone, a meno che non abbiano introdotto nei propri patti sociali i meccanismi tipici delle società di capitali (quali l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione e il metodo collegiale).

In caso di inosservanza dell'obbligo, si applica la sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro), ferma restando la riduzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Studio Brunello STP S.r.l.

Dr. Fabio Pavan